



**CODICE**  
**DI COMPORTAMENTO**  
**IN MATERIA DI**  
***INTERNAL DEALING***

Venezia-Mestre, maggio 2007

## INDICE

Introduzione	3
1. Premessa	5
2. Definizioni	5
3. Obblighi di dichiarazione dei Soggetti Rilevanti	10
4. Comunicazione dell'emittente al mercato	11
5. Esenzione dagli obblighi di dichiarazione delle operazioni	11
6. Limitazioni all'effettuazione di operazioni ( <i>black-out periods</i> )	12
7. Sanzioni	13
8. Accettazione	14
9. Aggiornamento del Codice e trattamento dei dati personali	14
10. Disposizioni transitorie	14
Allegato A	15

## Introduzione

La nuova disciplina in tema di *Internal dealing* deriva dal recepimento della Direttiva 2003/06/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

La traduzione delle indicazioni della Direttiva nell'ordinamento italiano è stata operata dalla L. 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. L. Comunitaria 2004), pubblicata sulla G.U. del 27 aprile 2005.

Essa ha comportato, relativamente all'*Internal dealing*, l'inserimento del comma 7<sup>1</sup> dell'art. 114 D. Lgs. 58/1998, in seguito al quale tutti coloro che sono qualificati come *Soggetti Rilevanti* detengono precisi obblighi di comunicazione alla Consob, alla Società di Gestione del Mercato e al pubblico per tutte le operazioni "sensibili"<sup>2</sup> compiute su azioni dell'emittente e strumenti finanziari ad esse collegati.

Secondo quanto stabilito dal sopra citato art. 114, comma 7, la Consob è intervenuta disciplinando analiticamente la fattispecie per mezzo degli artt. 152-

---

<sup>1</sup> L'art. 114, comma 7, del D.Lgs. 58/1998 stabilisce: «I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma».

<sup>2</sup> La dicitura risulta inevitabilmente atecnica e poco chiara ma si spiegherà in seguito, nei dettagli, quali siano le operazioni che sono oggetto di attenzione nell'ambito della presente disciplina.

*sexies*, 152-*septies*, 152-*octies* della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. Regolamento Emittenti).

Al di là dei nuovi contenuti e del carattere più pervasivo degli obblighi previsti, la c.d. nuova disciplina dell'*Internal dealing* si distingue dalla precedente<sup>3</sup> perché non si tratta più di una *best practice* di mercato ma di un complesso di norme che ora trova la propria fonte primaria nel D.Lgs. 58/1998.

---

<sup>3</sup> La precedente disciplina, diversa nelle soglie di riferimento e nel trattamento del flusso informativo, era prevista nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il c.d. Regolamento Borsa).

## 1. Premessa

Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 180 e s.s. del D. Lgs. n. 58/1998, in tema di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, il presente Codice di Comportamento di Banca IFIS S.p.A. (il “Codice”) è diretto a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti o persone strettamente legate a quest’ultimi e le relative comunicazioni nei confronti del mercato.

L’obiettivo perseguito è quello di identificare coloro che sono chiamati ad adempiere a tali obblighi, stabilire i comportamenti ai quali debbono conformarsi, indicare le informazioni da diffondere ed individuare le relative modalità.

La necessità di redigere il “Codice” è conseguenza della nuova disciplina del c.d. *Internal dealing*, introdotta per mezzo dell’art. 114, comma 7 del D.Lgs. 58/1998, e dei conseguenti artt. 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies* della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. Regolamento Emittenti).

Esso, con la correlata procedura, andrà a sostituire quello che Banca IFIS S.p.A. aveva precedentemente redatto in conformità alle precedenti disposizioni.

## 2. Definizioni

Ai fini del presente “Codice”, vengono proposte le seguenti definizioni.

### A. *Soggetti Rilevanti*:

A.1 gli Amministratori (esecutivi e non esecutivi) e i Sindaci effettivi dell’emittente quotato (art. 152-*sexies*, lett. c. 1) del Regolamento Emittenti);

A.2 il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo dell’emittente quotato Banca IFIS S.p.A. e tutti i dirigenti in capo ai quali si riscontra il contemporaneo verificarsi delle condizioni di regolare accesso a informazioni privilegiate e

detenzione di un potere tale da poter incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della società (art. 152-*sexies*, lett. c2) del Regolamento Emittenti)<sup>4</sup>;

A.3 i componenti degli organi di amministrazione, controllo, direzione ed i dirigenti (come definiti ai punti A.1 e A.2) di una società controllata direttamente<sup>5</sup> o indirettamente<sup>6</sup> dall'emittente (art. 152-*sexies*, lett. c.3) del Regolamento Emittenti);

A.4 chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al dieci per cento (calcolata ai sensi dell'art. 118 Regolamento Emittenti) del capitale sociale dell'emittente rappresentato da azioni con diritto di voto o lo controlli<sup>7</sup> (art. 152-*sexies*, lett. c.4) del Regolamento Emittenti).

Si fa inoltre presente che il Consiglio d'Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., su proposta dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale o del Direttore Amministrativo, può identificare, anche per un periodo circoscritto, altri Soggetti Rilevanti, ulteriori rispetto a quelli appena menzionati, sulla base dei parametri stabiliti dal relativo Regolamento Consob, dandone contestualmente comunicazione al soggetto incaricato della gestione del flusso informativo<sup>8</sup>. In caso di urgenza è data facoltà all'Amministratore Delegato di intervenire direttamente con una propria decisione, posto che essa dovrà comunque essere oggetto di ratifica alla prima riunione utile del Consiglio.

---

<sup>4</sup> Ai fini di una più esaustiva esemplificazioni di quali debbano essere i requisiti che qualificano un dirigente quale Soggetto Rilevante v. *Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28-03-2006*, punti 128-129-130-131-132, pagg. 26-27.

<sup>5</sup> Per parlarsi di controllo diretto è necessario che esso sia rilevante, ovvero consista nella detenzione di una partecipazione diretta da parte dell'emittente quotato avente un valore contabile superiore al cinquanta per cento del proprio attivo patrimoniale (come risulta dall'ultimo bilancio civilistico approvato). Sul punto v. *Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28-03-2006*, punto 126, pag. 25.

<sup>6</sup> Per individuare una condizione di controllo indiretto è necessario comunque attenersi al criterio della rilevanza verificando, di volta in volta, che il valore contabile della partecipazione, rapportato all'attivo patrimoniale dell'emittente e computato al netto della "diluizione", sia superiore al cinquanta per cento. Sul punto v. *Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28-03-2006*, punto 126, pagg. 25-26.

<sup>7</sup> Si applica la nozione di controllo derivante dall'art. 93 del D. Lgs. n. 58/1998.

<sup>8</sup> Sulla natura ed i compiti di tale ruolo si rimanda al punto F del presente paragrafo.

*B. Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti:*

B.1 il coniuge non legalmente separato, i figli a carico (anche se del coniuge) e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti<sup>9</sup> e gli affini<sup>10</sup> dei soggetti rilevanti (art. 152-*sexies*, lett. *d.1*) del Regolamento Emittenti);

B.2 le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* nei quali un soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto B.1 siano titolari, da soli o congiuntamente, della funzione di gestione<sup>11</sup> (art. 152-*sexies*, lett. *d.2*) del Regolamento Emittenti);

B.3 le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente<sup>12</sup>, da un soggetto rilevante o da una delle persone menzionate al punto B.1 (art. 152-*sexies*, lett. *d.3*) del Regolamento Emittenti);

B.4 le società di persone la cui posizione in termini di interessi economici sia sostanzialmente equivalente<sup>13</sup> a quella di un soggetto rilevante o a una delle persone indicate al punto B.1 (art. 152-*sexies*, lett. *d.4*) del Regolamento Emittenti);

B.5 i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto B.1 (art. 152-*sexies*, lett. *d.5*) del Regolamento Emittenti).

---

<sup>9</sup> Ai sensi di quanto stabilito all'art. 74 del cod. civ. si specifica che il legame di parentela è da definirsi quale «...il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite». Due soggetti, inoltre, sono qualificati come parenti in linea retta se sono «...persone di cui una discende dall'altra» mentre sono parenti in linea collaterale coloro che «...pur avendo uno stipite in comune, non discendono l'una dall'altra» (art. 75 cod. civ.).

<sup>10</sup> Ai sensi di quanto affermato dall'art. 78, comma 1, cod. civ. «L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge».

<sup>11</sup> Un soggetto si considera titolare della funzione di gestione, da solo, nel caso in cui possieda la carica di Amministratore Unico o, collegialmente, ove più della metà del Consiglio sia composto dal soggetto rilevante e persone a lui strettamente legate. Sul punto v. *Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28-03-2006*, punto 138, pag. 28.

<sup>12</sup> Nel caso specifico la condizione di controllo si intende verificata quando essa interessi una quota significativa della proprietà. La partecipazione ha questa caratteristica nel momento in cui dia diritto alla assegnazione di una quota di utili superiori al cinquanta per cento. Nel caso di una catena di controllo è necessario ponderare ai singoli livelli le relative quote di diritto agli utili. Sul punto v. *Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28-03-2006*, punto 139, pagg. 28-29.

<sup>13</sup> Si identificano gli interessi economici equivalenti con gli stessi criteri menzionati alla nota precedente.

### *C. Strumenti Finanziari collegati alle azioni:*

C.1 gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni Banca IFIS S.p.A.<sup>14</sup> (art. 152-*sexies*, lett. *b.1*) del Regolamento Emittenti);

C.2 gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni Banca IFIS S.p.A. o scambiabili con esse<sup>15</sup> (art. 152-*sexies*, lett. *b.2*) del Regolamento Emittenti);

C.3 gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di Banca IFIS S.p.A., così come definiti ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D. Lgs. 58/1998 (art. 152-*sexies*, lett. *b.3*) del Regolamento Emittenti)<sup>16</sup>;

C.4 gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (art. 152-*sexies*, lett. *b.4*) del Regolamento Emittenti)<sup>17</sup>;

C.5 le azioni quotate emesse da società controllate da Banca IFIS S.p.A. e gli strumenti finanziari, come definiti ai punti precedenti, ad esse collegati (art. 152-*sexies*, lett. *b.5*) del Regolamento Emittenti);<sup>18</sup>

C.6 le azioni non quotate emesse da società controllate da Banca IFIS S.p.A., se il valore contabile della partecipazione rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale (risultante dall'ultimo bilancio civilistico approvato) dell'emittente quotato<sup>19</sup> e gli strumenti finanziari collegati a quest'ultime, così come definiti ai punti precedenti (art. 152-*sexies*, lett. *b.6*) del Regolamento Emittenti).

### *D. Operazione/i:*

è un qualsiasi atto costitutivo avente ad oggetto l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di azioni Banca IFIS S.p.A. o di strumenti finanziari

---

<sup>14</sup> Nel caso specifico rientrano nella categoria i *warrant* emessi da Banca IFIS S.p.A.

<sup>15</sup> Nella categoria menzionata rientrano le obbligazioni convertibili emesse da Banca IFIS S.p.A.

<sup>16</sup> Allo stato attuale dei fatti non sono negoziati strumenti finanziari appartenenti a questa categoria.

<sup>17</sup> V. nota precedente.

<sup>18</sup> Allo stato attuale dei fatti Banca IFIS S.p.A. non controlla società con azioni quotate e pertanto non sono negoziati strumenti appartenenti a questa categoria.

<sup>19</sup> Allo stato attuale dei fatti non sono negoziati strumenti finanziari della categoria menzionata, poiché il valore contabile della partecipazione nella società Immobiliare Marocco S.p.A. (società non quotata) non rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di Banca IFIS S.p.A.



collegati ad azioni Banca IFIS S.p.A. (art. 152-*septies*, comma 2 del Regolamento Emittenti ), anche se effettuato nell'ambito di un rapporto di gestione, su base individuale, di portafogli di investimento, e compiuto da un Soggetto Rilevante (così come indicato ai punti A.1, A.2, A.3 e A.4) o da Persone strettamente legate ad esso (così come indicate ai punti B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5).

Si precisa che sono da computarsi le sole operazioni aventi un corrispettivo di tipo economico e che pertanto si escludono le donazioni e le eredità (non le permutate), le assegnazioni a titolo gratuito di azioni Banca IFIS S.p.A. o di diritti di acquisto o sottoscrizione delle stesse e l'esercizio degli stessi in caso in cui derivino da piani di remunerazione (come disciplinati all'art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, si fa quindi riferimento alle *stock option*). Sono però rilevanti e vanno pertanto comunicate le vendite di azioni Banca IFIS S.p.A. conseguenti all'esercizio di tali diritti o alla assegnazione gratuita<sup>20</sup>.

#### E. *Importo rilevante:*

sono soggette agli obblighi che si definiranno successivamente tutte le operazioni (come definite al punto D) il cui importo complessivo è superiore a cinquemila euro nell'ambito dell'anno solare (art. 152-*septies*, comma 3, lett. a) del Regolamento Emittenti)<sup>21</sup>.

Ai fini del conteggio vengono sommate anche le operazioni effettuate da altre entità per conto di ciascun Soggetto Rilevante o di persona ad esso strettamente legata (art. 152-*septies*, comma 4 del Regolamento Emittenti).

---

<sup>20</sup> Sul punto v. *Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28-03-2006*, punto 141, pag. 29.

<sup>21</sup> Si ricorda che con il presente "Codice" la precedente distinzione tra *operazione* e *operazione significativa* e le relative soglie rilevanti (rispettivamente venticinquemila e centomila euro) si intendono implicitamente abrogate.

F. *Soggetto preposto*:

Banca IFIS S.p.A. individua all'interno del proprio organico un soggetto preposto al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni relative alle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti.

Questi ne curerà anche la successiva diffusione al mercato secondo le modalità previste nel "Codice"<sup>22</sup>.

### **3. Obblighi di dichiarazione dei Soggetti Rilevanti**

Entro i cinque giorni di mercato aperto successivi alla data di effettuazione di un'operazione significativa<sup>23</sup> (da identificare come tale dalla lettura congiunta dei punti D ed E del paragrafo n. 2), i Soggetti Rilevanti indicati ai punti A.1, A.2 e A.3 la debbono comunicare alla Consob e all'emittente quotato Banca IFIS S.p.A., nella persona del soggetto incaricato della gestione del flusso informativo<sup>24</sup> (art. 152-*octies*, commi 1 e 2 del Regolamento Emittenti).

I Soggetti Rilevanti indicati al punto A.4 debbono diffondere la medesima informativa alla Consob e al mercato, secondo le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti<sup>25</sup>, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata (art. 152-*octies*, comma 4 del Regolamento Emittenti).

I Soggetti Rilevanti si debbono inoltre impegnare nel portare a conoscenza delle persone ad essi strettamente legate della sussistenza della condizione in esame e si debbono attivare affinché anche quest'ultimi siano in grado di

---

<sup>22</sup> L'individuazione di un soggetto con tali compiti è prevista all'art. 152-*octies*, co. 9 del Regolamento Emittenti.

<sup>23</sup> Il termine in esame si calcola escludendo il giorno dell'operazione. Sul punto v. *Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28-03-2006*, punto 143, pag. 29.

<sup>24</sup> Si fa riferimento al soggetto definito al punto F del presente paragrafo.

<sup>25</sup> Ai sensi del comma 2 della norma citata le informazioni previste sono da inviarsi alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. Ai sensi del successivo comma 3, il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

adempiere al presente “Codice” (art. 152-*octies*, comma 10 del Regolamento Emittenti).

#### **4. Comunicazione dell'emittente al Mercato**

L'emittente Banca IFIS S.p.A., nella persona del soggetto specificatamente demandato a tale compito, rende note al mercato le informazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti indicati ai punti A.1, A.2 e A.3 entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, secondo le modalità prescritte dall'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti<sup>26</sup>, per mezzo della procedura “NIS”(art. 152-*octies*, comma 3 del Regolamento Emittenti).

Le comunicazioni di cui si sta trattando (menzionate al paragrafo n. 4 e n. 3) sono effettuate con l'utilizzo dell'Allegato 6 (allegato al Regolamento Emittenti) e delle relative istruzioni (art. 152-*octies*, comma 7 del Regolamento Emittenti).

Il soggetto demandato alla gestione del flusso informativo, inoltre, in conformità con la raccomandazione contenuta al punto 144 della *Comunicazione Consob n. DEM/6027054* del 28-03-2006, si impegna ad inserire nel sito *internet* di Banca IFIS S.p.A., all'interno del *link* denominato *Internal Dealing* inserito nell'apposita sezione *Investor relations*, le comunicazioni in adempimento all'art. 152-*octies* del Regolamento Emittenti.

#### **5. Esenzione dagli obblighi di dichiarazione delle operazioni**

Sono escluse dagli obblighi disciplinati ai paragrafi n. 3 e n. 4:

---

<sup>26</sup> In merito ai contenuti dell'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti, si rimanda alla nota precedente.

- le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro nell'intero anno solare di riferimento (art. 152-*septies*, comma 3, lett. a) del Regolamento Emittenti);
- le operazioni compiute tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate (art. 152-*septies*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti);
- le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate (art. 152-*septies*, comma 3, lett. c) del Regolamento Emittenti).

## **6. Limitazioni all'effettuazione di operazioni (*black-out periods*)**

Ai Soggetti Rilevanti indicati dal presente Regolamento è fatto divieto di effettuare - direttamente o per interposta persona – operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla Banca o di strumenti finanziari ad esse collegate nei 15 giorni precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo.

Non sono soggetti alle limitazioni gli atti di esercizio dei piani di stock option predisposti dalla Banca e, limitatamente alle azioni derivanti dai sopra citati piani di stock option, le conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.

I Soggetti Rilevanti possono compiere operazioni al di fuori dei periodi consentiti solo nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Banca.

La valutazione della sussistenza di una situazione di necessità soggettiva è rimessa all'Amministratore Delegato.

E' fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni è soggetta a limiti e condizioni, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati.

## 7. Sanzioni

Fatta salva la possibilità per Banca IFIS S.p.A. di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del Codice, l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all'effettuazione di operazioni comporta: (i) per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, (ii) per eventuali altri collaboratori, la risoluzione - anche senza preavviso -del rapporto; (iii) per gli amministratori ed i sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca del consigliere o del sindaco inadempiente.

Il mancato o il non tempestivo invio delle comunicazioni richieste è inoltre severamente punito all'art. 193 del D. Lgs. 58/1998 con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro. Sono punite con la medesima sanzione anche le persone fisiche quando la comunicazione deve provenire da quest'ultime<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 58/1998 è stabilito: «Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima ». Al successivo comma 1-bis è inoltre aggiunto: «Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiacciono...i soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob». Con riferimento al richiamo dell'art. 190, comma 3 del D.Lgs. 58/1998, quest'ultimo applica le sanzioni indicate al comma 1 del medesimo articolo (da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentoquindici) anche «...ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate...».

## **8. Accettazione**

L'accettazione del presente Codice da parte di ciascun Soggetto Rilevante, con la contestuale informativa sulla sussistenza del relativo *status*, degli obblighi conseguenti ed eventuali sanzioni, viene effettuata mediante la sottoscrizione del modulo riportato in Allegato A.

Nel medesimo allegato è presente anche l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ad esclusiva finalità del rispetto degli adempimenti contenuti nella normativa primaria e secondaria (secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03).

## **9. Aggiornamento del Codice e trattamento dei dati personali**

Banca IFIS S.p.A. si assume l'onere di monitorare l'applicazione e l'efficacia del Codice rispetto alle finalità perseguite dallo stesso.

E' fatta salva la possibilità di sottoporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.

Il soggetto demandato alla gestione del flusso informativo conserva le dichiarazioni scritte con le quali i Soggetti Rilevanti danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Codice e prestano il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. 196/03 per il trattamento dei dati richiesti.

## **10. Disposizioni transitorie**

Le disposizioni del Codice entrano in vigore a partire dal 1 aprile 2006.

Per l'anno solare 2006 il periodo di riferimento per il calcolo degli importi sensibili è da ritenersi quello compreso tra il 1 aprile 2006 e il 31 dicembre 2006.

## ALLEGATO A

Spettabile  
Banca IFIS S.p.A.  
.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Oggetto: Codice di comportamento di Banca IFIS S.p.A. in tema di *Internal Dealing*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_ <sup>1</sup>

- dichiara di aver preso conoscenza di essere considerato quale “Soggetto Rilevante”, secondo l’accezione dell’espressione fornita dall’art. 152-*sexies*, lett. c), della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. Regolamento Emittenti) e di essere consapevole degli obblighi giuridici posti a proprio carico dagli artt. 152-*septies*, 152-*octies* del Regolamento Emittenti e da quanto disposto dal Codice di comportamento di Banca IFIS S.p.A. in tema di *Internal Dealing*;
- dichiara di essere a consapevolezza delle sanzioni a proprio carico in caso di inosservanza di quanto richiamato al punto precedente.

\_\_\_\_\_

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, il sottoscritto dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco dei Soggetti Rilevanti, in adempimento alla normativa regolamentare emanata dalla Consob.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ <sup>1</sup> Specificare la natura del proprio legame con Banca IFIS S.p.A., tale da comportare l’iscrizione nel presente registro.